

Studio Legale Associato  
Omissis

**AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

**CAPO DELLO STATO**

**RICORSO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 8) D.P.R. NUMERO  
1199/1971, CON ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE DEI  
PROVVEDIMENTI IMPUGNATI**

**RICORRONO**

**ITALIA NOSTRA onlus** in persona del *Presidente nazionale legale  
rappresentante della associazione omissis*

per impugnare e richiedere l'annullamento dei seguenti provvedimenti  
amministrativi del Comune di Bagno Ripoli (Firenze), aventi per oggetto

l'approvazione di variante alla vigente disciplina urbanistica (piano strutturale, regolamento urbanistico, piano operativo, atti presupposti e consequenziali quali il rispetto della corretta successione degli atti del procedimento), il tutto finalizzato a consentire alla società sportiva S.p.A. Fiorentina la realizzazione di un proprio centro sportivo in area di terreno avente esclusiva destinazione agricola anche sotto ogni possibile profilo (urbanistico e funzionale). E pertanto sono oggetto del presente ricorso: deliberazioni del Consiglio Comunale del Comune di Bagno Ripoli (Firenze) n. 101 del 26 ottobre 2020; n. 99 del 28 ottobre 2019; n. 8 del 31 gennaio 2020; il provvedimento della conferenza dei servizi la cui indizione è stata richiesta dalla Regione Toscana con istanza del 5 febbraio 2020, i provvedimenti degli organi di pianificazione urbanistica indetta dalla Regione Toscana, ogni atto connesso, presupposto e consequenziale; le impugnazioni sono proposte in contraddittorio con il Comune di Bagno Ripoli, la Regione Toscana, l'Amministrazione statale dei beni culturali, la Città metropolitana di Firenze e la S.p.A. Fiorentina. Date queste premesse la "valorizzazione degli ambiti periurbani-capoluogo" (integrazione della relazione generale 3.1) si rivela un obiettivo in proprio considerata la necessaria prevalenza della tutela del territorio del capoluogo sempre di questi ambiti.

### **La legittimazione alla proposizione del presente ricorso**

La legittimazione ad agire dell'Associazione ricorrente è ormai affermata da giurisprudenza costante, anche del Tar della Toscana: Cons. Stato sez. VI, 20 maggio 2005, n. 2534; T.A.R. Toscana, sez. I, 25 maggio 2005, n. 2576; T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 08/10/2013, n. 1346; T.A.R. Toscana Firenze, sez. III, 20/10/2006, n. T.A.R. Toscana Firenze, sez. III, 20/10/2006, n. 4568. L'Associazione, dunque, è legittimata ad agire per la tutela di interessi *lato sensu* ambientali, relativi alla gestione di beni e complessi monumentali di interesse storico-artistico, oltre che, più in generale, dei centri storici nei quali tali complessi monumentali sono collocati, anche sotto il profilo delle funzioni. Inoltre Cons. St., Sez. IV, 7 ottobre 2002, n. 5365 ha affermato che la legittimazione ad agire alle associazioni ambientaliste (nella specie, Italia Nostra è rispettata *"non solo per la tutela degli interessi ambientali in senso stretto (che possono essere individuati negli aspetti fisico-naturalistici di una certa zona o di un certo territorio) bensì anche per quelli ambientali in senso lato comprendenti proprio la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, dell'ambiente in senso ampio, del paesaggio urbano, rurale e naturale, dei monumenti e dei centri storici e della qualità della vita..."*. Ha osservato in proposito la citata sentenza che *"solo attraverso la nozione allargata di ambiente... può raggiungersi l'effettiva tutela del patrimonio ambientale, culturale, storico e artistico di*

*cui è fornita l'Italia, patrimonio che sarebbe esposto a gravissimi rischi di sopravvivenza se la legittimazione ad agire fosse stata circoscritta ai soli singoli cittadini direttamente e autonomamente lesi da provvedimenti amministrativi". (Cfr. figura numero 3 - del rapporto ambientale).*

Lo stesso principio è stato applicato in favore di Legambiente, che, allo stesso modo dell'associazione ricorrente, ha proposto osservazioni tempestive alla variante della quale si tratta, non accolte (in proposito anche T.A.R. Lombardia, Sez. II, 6 dicembre 2002, n. 5093 e T.A.R. Liguria, Sez. I, 13 marzo 2003 n. 309, secondo il quale ... *la legittimazione delle associazioni ambientaliste non può essere limitata in modo rigido ai provvedimenti che comportino una incisione materiale del bene ambiente, ma devono ricomprendere tutti i provvedimenti idonei a recare un apprezzabile pregiudizio al bene stesso, indipendentemente dalla loro specifica natura").* Conclusivamente, la questione può dirsi ormai risolta a seguito di una interpretazione del bene ambiente comprensiva anche di valori non meramente naturalistici, ***ma anche di natura culturale-storica.***

oooooo

## **PREMESSA:**

Bagno a Ripoli è un piccolo comune della cintura urbana di Firenze, della superficie di circa 340 km<sup>2</sup>, che conta circa 25.000 abitanti, privo di particolari motivi di attrazione demografica e dei relativi effetti, fatta eccezione per valori paesaggistici ed ambientali che caratterizzano il suo territorio e che sono generalmente apprezzati (cfr. figura numero 9), dichiarazione di sintesi. La vicenda della quale si tratta ha avuto inizio con la deliberazione del Consiglio Comunale n.129 del 27 dicembre 2018 assunta ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale Toscana numero 65/2014, con la quale viene dato avvio al procedimento per la formazione del nuovo Piano Strutturale e del Piano Operativo (in dettaglio si veda la dichiarazione di sintesi del processo decisionale seguito); con la successiva delibera n. 99 del 28 ottobre 2019 l'atto di avvio del procedimento viene integrato con una previsione diretta, espressamente, a consentire la realizzazione di una specifica variante agli strumenti urbanistici allora *vigenti*, e questo *“tramite un procedimento urbanisticamente “parallelo, così definito”* in quanto, si ipotizza, contestuale all'approvazione di analoghe e analoghi strumenti urbanistici quali piano strutturale e del regolamento urbanistico, finalizzate alla realizzazione, *ex novo, di un centro sportivo o di attività sportive appartenente alla locale* (di Firenze) squadra di calcio, non previsto dagli strumenti urbanistici allora in vigore e che incide pesantemente sulla

disciplina urbanistica non solo della zona ma anche dell'intero comune, in contrasto con la destinazione urbanistica dell'area ed alterandone gravemente la destinazione originaria e la consistenza, ad oggi del tutto inedificata della superficie di circa 23 ha di terreno da sempre agricolo, (il progetto prevede anche dieci campi di calcio di diverse superfici). La realizzazione del progetto è in larga parte prevista in area agricola sottoposta a vincolo paesaggistico e di interesse archeologico, quando semplici valutazioni sulla base di criteri di buon senso avrebbero indicato questa previsione urbanistica come manifestamente *fuori scala* con riferimento a parametri dimensionali, urbanistici ed edilizi confrontabili, con ogni altro possibile criterio, e del quale nonostante le dichiarate intenzioni del Comune alle quali nonostante tutto si vuole fare credito, con i naturali effetti espansivi di questa destinazione in relazione al mercato della diffusione televisiva degli spettacoli calcistici. Oltre a questo, la progettata variante utilizzerà alcuni fabbricati preesistenti di natura agricola e di valore storico e culturale, per la superficie di mq circa metri quadrati 2000.

Del sotto dimensionamento dei parcheggi pubblici, rilevato anche in sede di VAS, si deve tenere conto anche in relazione alle esigenze finalizzate a parco pubblico (previsione numero n. 8 del piano attuativo), quanto delle necessità prevedibili per il centro sportivo quanto il parco, valutato su basi oggettive, si passa da 1500 a frequentatori 3000 ed oltre possibili frequentatori del

complesso parco-centro sportivo con inevitabile ricaduta negativa sulla viabilità ordinaria che sarebbe inevitabilmente occupata da parcheggi non consentiti, con effetti che dovevano essere valutati in sede copianificazione. In effetti il presente parco pubblico sembrava acquisito alla nuova progettazione urbanistica del territorio, anche se la coesistenza di **un parco pubblico** introdotta con la citata delibera di Giunta n. 116/2020, previsto come funzione sostanzialmente compensativa gli effetti ambientali negativi, può essere problematica.

Pertanto, con i provvedimenti sopraindicati, con la deliberazione consiliare n. 8 del 30 gennaio 2020 che ha adottato il Piano attuativo in variante agli strumenti urbanistici vigenti e con la successiva deliberazione consiliare n. 101 del 26 ottobre 2020 (pubblicata sul BURT n. 46 del 11 novembre 2020) che ha approvato il Piano attuativo si è dato corso alle previsioni relative alla realizzazione del centro sportivo del quale si è detto.

### **Primo motivo**

**Eccesso di potere per motivazione insufficiente, contraddittoria, perplessa e tardiva tale da rendere i provvedimenti sopraindicati meritevoli di annullamento da parte del Capo Dello Stato. -Inoltre- violazione dell'art. 12 dalla legge regionale n. 65/2014 -anticipazione illegittima del procedimento rispetto ai tempi ed alle fasi del**

**provvedimento conclusivo e rispetto alle fasi tipiche del procedimento  
di variante urbanistica**

**- violazione dell'articolo tre bis legge n. 241/1990 - omissione sufficiente  
di motivazione e di valutazione di tutti gli effetti anche di natura sociale  
della variante insufficiente indeterminazione del tempo, dei contenuti e  
dei motivi della anticipazione della disciplina urbanistica oggetto di  
.....**

Preliminarmente l'Associazione ricorrente eccepisce il difetto assoluto di motivazione effettiva (e non solo apparente) di questa nuova disciplina del territorio la quale non fornisce alcuna motivazione relativa alla inesistenza di funzioni di utilità pubblica o di interesse, alternative rispetto al centro sportivo prospettato come unica motivazione della scelta urbanistica, ciò nonostante che la motivazione debba fornire elementi sufficienti anche di natura critica degli effetti del provvedimento amministrativo in modo da escludere la necessità di una integrazione postuma della motivazione, e tanto meno effettuata in sede di giudizio, mediante atti processuali, o scritti difensivi, in quanto, seppure si trattasse, in ipotesi di attività vincolata, la giustificazione del provvedimento deve risultare dagli atti di questo a garanzia della legalità dell'azione amministrativa. Diversamente, nel caso di prospettazioni alternative, perplesse o equivalenti, meramente assertive, si

ha eccesso di potere per insufficienza della motivazione, come è accaduto nel caso di specie e come risulta dalla analisi dei provvedimenti impugnati.

Pertanto l'onere della motivazione può dirsi effettivamente soddisfatto quando il provvedimento indichi contestualmente gli interessi ai quali il soddisfacimento è il finalizzato, sempre contestualmente a tali interessi corrispondono quelli previsti dalla motivazione, e nel contempo la valutazione di eventuali interessi pubblici contrapposti al provvedimento ed anche questo contestualmente alla sostenibilità ambientale degli effetti del mutamento di destinazione del **terreno agricolo, alla sua** sottrazione alla originaria destinazione e da parte del pubblico regolatore della programmazione urbanistica (al quale spettava di arbitrare tra diverse categorie di soggetti in potenziale conflitto con l'interesse del proprietario alla utilizzazione dei suoi propri beni da un lato, che l'interesse della squadra di calcio al soddisfacimento delle propria finalità statutarie, ma anche l'interesse alla tutela dei valori ambientali dell'area per evitare conseguenze pregiudizievoli per effetto della distruzione di suolo agricolo quale bene pubblico rappresentato **dal patrimonio territoriale** (art. 3 della legge regionale citata) alla cui conservazione ogni cittadino può vantare una sorta di diritto soggettivo, fermi quelli pretensivi) all'ottenimento dei titoli abilitativi edilizi. La violazione di questo diritto può quindi essere fonte di responsabilità anche patrimoniale dell'ente pubblico che l'avesse consentita. Dunque nel nostro

caso, tale onere di motivazione non può dirsi soddisfatto come risulta dalla allegata relazione tecnica. I provvedimenti impugnati infatti non si sono posti, anche incidentalmente il problema degli effetti ambientali negativi, ***permanenti ed irreversibili***, e certamente non compensati da alcun provvedimento, della eliminazione dal patrimonio territoriale comunale di oltre 22 ha di terreno agricolo, e questo se si considera la natura settoriale parziale degli accertamenti delle indagini e dalla mancanza negli atti della variante di valutazione della zona direttamente interessata una congrua e adeguata valutazione di distruzione di quasi 23 ha di patrimonio territoriale quale fattore ambientale appartenente alla intera comunità di Bagno Ripoli.

Infatti occorre adattare al caso il principio generale sull'onere della motivazione dei provvedimenti amministrativi discendente dall'articolo 21 *nonies* della legge numero 241/990, (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 24/06/2019 n. 1239), alle forme e al concreto contenuto precettivo dei diversi provvedimenti e ciò nel senso *che "L'integrazione in sede giudiziale della motivazione dell'atto amministrativo, (anche ammesso che nel caso de quo sia stata tentata) vale soltanto se effettuata mediante gli atti del procedimento (nella misura in cui i documenti dell'istruttoria possono offrire elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione in danno dei valori ambientali e quali si è detto e assunta) oppure attraverso l'emanazione di un autonomo provvedimento di convalida*

*(art. 21- nonies, comma 2, l. n. 241 del 1990 ed in assenza di qualunque interesse pubblico atto a giustificare la drastica riduzione del patrimonio territoriale. Pertanto, la motivazione non contestuale rende inammissibile un'integrazione postuma di questa, se dovesse essere effettuata in sede di giudizio, mediante atti processuali, o scritti difensivi. Infatti, il contenuto insostituibile della decisione amministrativa, anche in ipotesi di attività vincolata, rappresenta un presidio di legalità sostanziale insostituibile. Il che vuol dire che la motivazione non deve necessariamente al provvedimento, ma indi deve indicare i collegamenti logici tra parte espositiva e ragioni del provvedimento”.*

Ora, tale correlazione non emerge tra le varianti disposte con la deliberazione numero n.101/2020 (varianti del piano strutturale, del regolamento edilizio e del piano operativo, e pertanto emerge anche un evidente profilo di violazione dell'articolo 3) della legge regionale numero 65/2014, che nella sua articolata formulazione, non risulta essere stato rispettato in quanto la destinazione dell'area di terreno, oggetto di questo ricorso non consente una giustificazione della presenza di interessi volti alla pubblica sottrazione di così vasta area di terreno, per destinarla ad azioni e servizi privati, ciò in assenza di altri interessi pubblici di maggiore grado (per esempio si vedano le eccezioni di cui all'articolo 3) comma 4) e seguenti,

della legge n. 65/2014) rappresentati dalla possibile priorità di interessi pubblici pur attribuendo la corretta rilevanza ai valori ambientali.

Gli strumenti urbanistici attuativi delle scelte di maggior rilievo sono rappresentati, nell'ordine, dalla deliberazione n.129/2018 seguita poi dalla deliberazione n. 101/2020 che ha esplicitamente qualificato la previsione del centro sportivo **quale cardine** della programmazione della zona.

Pertanto l'inserimento del centro sportivo negli strumenti Urbanistici del Comune è avvenuto con deliberazione n. 99 del 28 ottobre 2019; questo nonostante che il piano strutturale e il regolamento urbanistico *del 4 giugno 2015 avessero previsto l'efficacia del nuovo piano strutturale, che potevano essere solo motivatamente disattesi a partire dal 4 giugno 2015.*

In tal modo l'efficacia della nuova programmazione urbanistica è stata disposta a decorrere dalla entrata in vigore della deliberazione n. 101 del 26 ottobre 2020, la quale ha approvato la variante di realizzazione del centro sportivo **quale dichiarata anticipazione di una nuova pianificazione e quale effetto di un procedimento urbanistico parallelo**", *vale a dire; che anche sotto questo aspetto il procedimento per l'approvazione di variante, si rivela illegittimo anche per violazione dell'art. 12 della legge regionale n. 65/2014, il quale non consente alcuna anticipazione rispetto alla ordinaria successione degli atti del procedimento previsto dall'art.12. E questo nell'atto*

*di un concorso non ordinato di provvedimenti aventi lo stesso contenuto di programmazione urbanistica.*

Bisogna anche considerare che il procedimento di formazione degli strumenti urbanistici, così come *ogni procedimento relativo in tema di disciplina urbanistica è regolato dalla legge e pertanto* deve rispettare il principio della tipicità degli atti e delle fasi procedurali che lo compongono, della loro successione o integrazione fino al provvedimento finale considerati dalle diverse competenze dei partecipanti al procedimento, in tal modo risultandone arricchito il contenuto per effetto del concorso delle diverse partecipazioni obbligatorie, senza che possa essere considerata ammissibile e conforme alle regole del *giusto procedimento* l'anticipazione di una fase procedimentale rispetto ad altre pure ammessa dalla deliberazione n. 101/2020. Ora il caso *de quo*, la deliberazione n. 101/2020 parla di procedere ad una specifica variante degli strumenti urbanistici vigenti **in anticipazione alla nuova pianificazione**, ed è evidente che non rileva se ha onere di fornire una motivazione della alterazione delle fasi del procedimento, il procedimento è regolato dalla legge (nel caso art. 12 della citata legge regionale Toscana n. 65/2014) alla quale si deve conformare, ed un onere della motivazione non può essere surrogato dal richiamo **agli atti del procedimento o ad allegati, perché la legge non può porre a carico del destinatario onere di una attività interpretativa che non gli compete e**

**quindi di un'anticipazione del piano strutturale di contenuto incerto.**

Bisogna anche osservare che il dichiarato riferimento al parallelismo del procedimento di variante, presente in diversi punti della deliberazione n. 101/2020 senza che se ne comprenda il significato e salvo il progredire contestuale di due procedimenti ammesso che questi siano distinguibili, ha determinato la possibile influenza reciproca e scambio continuato del contenuto di atti che anche se tipici, si sarebbero influenzati reciprocamente in difetto delle disposizioni della legge regionale: dunque anche questo ipotetico parallelismo non può essere ammesso in quanto l'art. 12 della legge regionale numero 65/2014 assenza di motivazione non corrisponderà certo al provvedimento oggetto di anticipazione, il cui contenuto resta quindi indeterminato e non consentendo di affermare che l'anticipazione di certa disciplina urbanistica e della successione dei diversi atti del procedimento dei quali è necessario distinguere il contenuto anticipatorio da quello meramente confirmatorio della deliberazione, considerato che il procedimento amministrativo è un atto complesso ineguale secondo i principi che rispettano la natura del procedimento di programmazione urbanistica da parte di quello che è stato definito dal Comune stesso "*procedimento urbanistico parallelo*", concetto ed espressione della quale non si precisa il significato in dottrina, o giurisprudenza. Pertanto Bagno a Ripoli sotto questo profilo terminologico e

paradossalmente si potrebbe vantare di una posizione di avanguardia, ma senza particolare alcun beneficio per i destinatari.

Infatti parrebbe che i procedimenti di programmazione urbanistica *“paralleli”* si possono così definire quanto caratterizzati dalla coesistenza di due distinti procedimenti, ognuno dei quali diretto allo stesso risultato (quindi nel caso nostro all’approvazione della variante per la realizzazione del centro sportivo); tuttavia, come si è detto, si tratta di espressione estranea al corrente lessico amministrativo ed urbanistico che consente di ipotizzare che il Comune abbia dato luogo a due distinti procedimenti, entrambi diretti allo stesso scopo e quindi all’approvazione di atti di pianificazione coincidenti ma non si sa quanto coordinati a partire dal piano strutturale, previsti dalla deliberazione n. 101/2020, tutti finalizzati alla realizzazione del centro sportivo, tuttavia con attribuzione di specifiche direttrici quanto ai contenuti, considerato il valore di preminente della localizzazione e consistenza del centro” e quindi preminente sulle altre scelte di progetto di programmazione urbanistica, così istituendo una sorta di gerarchia tra disposizioni urbanistiche provenienti dalla stessa fonte e senza alcuna distinzione in violazione dei principi del giusto procedimento amministrativo, le cui scelte non possono concludersi con un doppio possibile provvedimento, altrimenti è il risultato del mancato rispetto dei principi dell’art. 21 octies comma 2 seconda parte, legge

n. 241/1990 e che richiede una valutazione unitaria degli atti del procedimento.

Quindi occorre considerare che il procedimento di formazione delle scelte urbanistiche non può ignorare una partecipazione effettiva e non *"meramente formale da realizzarsi con lo coinvolgimento sociale di tutti gli abitanti della zona interessati*, di fatto quali destinatari della nuova disciplina di questa, è indispensabile, tale da garantire massimo coinvolgimento sociale e rappresentare il momento più rilevante della trasparenza dell'azione amministrativa, in specie quando la nuova disciplina possa rappresentare uno strumento di trasparenza amministrativa nell'ambito del *"giusto procedimento"* e che è possibile ottenere anche a prescindere dal rimedio giurisdizionale; esercitato dei ricorrenti (Conferma TAR Lombardia, Milano, sez. II, nn. 2368, 2369, 2370 del 2015, Consiglio di Stato, sez. IV, 30/01/2020, n. 751).

oooo

### **Secondo motivo**

**Omissione della valutazione di ogni possibile pubblico interesse alla realizzazione del centro sportivo – incompatibile, violazione degli artt. 11-12 legge regionale n. 65/2014**

In proposito si osserva che secondo i principi affermati dalla corrente giurisprudenza è tutt'altro che insindacabile la violazione dei principi del giusto procedimento amministrativo e l'eccesso di potere anche sotto il profilo dell'omissione di interesse pubblico contrario alle scelte urbanistiche di pubblici e privati coinvolti, di incompletezza dell'istruttoria, si dà luogo alla indeterminatezza dei contenuti degli atti conclusivi del procedimento che avrebbero richiesto il rispetto degli artt. 11,12 della legge regionale Toscana numero 65/2014.

*Infatti “La partecipazione al procedimento di pianificazione non esaurisce tutti gli aspetti sui quali si può esplicitare il contraddittorio. Infatti, anche quando la destinazione urbanistica dell'area sia già definita, l'esercizio dei poteri autoritativi si manifesta anche nelle scelte di dettaglio sul concreto utilizzo delle aree. Tali determinazioni non possono essere considerate come meramente attuative o esecutive della pregressa pianificazione ma anzi presentano ambiti discrezionali non marginali, anche per quanto riguarda l'incidenza nella sfera giuridica contrapposta dei soggetti avvantaggiati o di quelli sacrificati dall'azione amministrativa. In tale contesto, il procedimento costituisce la sede di acquisizione di tutti gli apporti, collaborativi o difensivi, utili per garantire una compiuta ponderazione e valutazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, coinvolti, ivi compresi quelli del proprietario*

*espropriando, il quale ha quindi titolo ad essere informato prima che siano assunte definitive decisioni comportanti lo spossessamento del bene“ (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 15/05/2003, n. 5801 ed anche Cons. St., ad. plen., 15 settembre 1999 n. 14).*

Così analizzando, gli effetti decisionali dei provvedimenti impugnati e in particolare della deliberazione n. 99/2019, si potrà constatare *in primo luogo* che la deliberazione ha avviato il procedimento per l’inserimento della previsione del nuovo Centro sportivo quale specifica variante del piano strutturale, oggetto *di specifico procedimento urbanistico “parallelo”, e di non meglio precisata anticipazione* si ignora se coerente o meno con la pianificazione generale alla quale la previsione del centro sportivo deve rimanere ***incardinata e quindi subordinata***; in tal modo attribuendo alle deliberazioni, prima indicate, il contenuto di nuova *pianificazione-cardine* territoriale con previsioni gerarchicamente sovraordinate, in tal modo realizzando un principio di gerarchia tra strumenti urbanistici, del tutto ignoto alla legge accentuando la atipicità del procedimento. Tuttavia tale modo di procedere non può essere considerato accettabile in quanto, di fatto, introduttivo del procedimento di variante mediante profili di elementi di improprietà di linguaggio (***l’incardinamento” del centro sportivo*** nella disciplina urbanistica del Comune, non si sa per quanto tempo ed a quali condizioni), non previsto dalla legge e che rimane in condizione di assoluta

indeterminatezza quanto agli effetti infatti ***né il c.d. "incardinamento" si possa manifestare come ponte di maggiore rigidità delle previsioni delle prese urbanistiche anche rispetto alla ordinaria disciplina future ulteriori varianti a servizi pubblici.*** Giova anche sottolineare che la giurisprudenza ammette e richiama in proposito le considerazioni già svolte in tema di sindacabilità giurisdizionale ***anche merito giurisdizionale di talune scelte urbanistiche, in particolare quando siano coinvolti valori ambientali*** in quanto, per esempio, *"hanno subito nel tempo una significativa evoluzione, in linea con i principi costituzionali e comunitari del "giusto processo" - inscindibile dalla effettività della tutela - e del "giusto procedimento amministrativo", che vede la pubblica autorità chiamata a rendere conto in modo sempre più incisivo - e con accresciute modalità di partecipazione e di verifica dei diretti interessati - della razionalità delle proprie determinazioni; con la conseguenza che le limitazioni del sindacato giurisdizionale di legittimità sugli atti discrezionali all'esatta rappresentazione dei fatti ed alla congruità dell'iter logico, seguito dall'Autorità emanante il provvedimento, debbono ormai ritenersi superati dai parametri di attendibilità della valutazione, che sia frutto di discrezionalità tecnica, e di non arbitrarietà della scelta, ove sia stata esercitata una discrezionalità amministrativa; pertanto, sotto il primo profilo, è ormai pacificamente censurabile la valutazione che si ponga al di fuori dell'ambito di esattezza o attendibilità,*

*quando non appaiano rispettati parametri tecnici di univoca lettura, ovvero orientamenti già oggetto di giurisprudenza consolidata, o di dottrina. Le scelte effettuate dall'amministrazione in sede di pianificazione urbanistica sono sottratte al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da abnormi illogicità; né la destinazione delle singole aree richiede apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali di ordine tecnico-discrezionale seguiti nell'impostazione del piano stesso (T.A.R. Umbria Perugia, sez. I, 12/08/2020, n. 370 (sopra citata)).*

### **Terzo motivo**

**Violazione di legge, delle finalità e dei principi posti a base dell'articolo 3) della legge regionale n. 65/2014 - e conseguente eccesso di potere per omessa indicazione di casi che consentono il superamento dei limiti al consumo del suolo, di cui all'articolo 3) sopracitato e dei principi ispirati a pubblico interesse (statuto del territorio) da questo affermati ed ammessi dalla cultura urbanistica corrente ed accettata per quanto riguarda la regione Toscana relativa al principio del contenimento del consumo del territorio, quale patrimonio territoriale e anche le pubbliche amministrazioni devono rispettare, e individua le diverse eccezioni, ammesse in quanto corrispondenti.**

Dall'analisi di tale articolo si deduce che tali principi sono stati del tutto disattesi; a cominciare dal riconoscimento del giusto valore dall'espresso e formale riconoscimento normativo concetto di "*patrimonio territoriale*" inteso come bene patrimoniale di interesse di appartenenza e di interesse pubblico (art. 3 tre, comma 1/5) e poi fondamentale articolo 4) che fissa il principio del divieto, **senza eccezioni**, forme di consumo del territorio irreversibile, la cui conservazione è interesse dell'intero corpo sociale.

Fondamentale poi agli effetti della tutela del patrimonio territoriale art. 4) comma 4) della più volte citata legge regionale che agli effetti delle trasformazioni territoriali individua il territorio ove queste sono previste, questo attraverso un eventuale procedimento *di copianificazione* anche se non si sa se attuato nel caso di specie. Ciò se si considera l'interesse pubblico alla conservazione del *patrimonio territoriale* 3 tre, comma 1/5) per la quale è fondamentale il rispetto del principio del divieto, **senza eccezioni, di consumi irreversibili** e qui certamente non di **utilizzazione edilizia**. Egualmente essenziale è il rispetto dell'articolo 4, quarto 4 legge numero 65/due 14) comma ed inoltre commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, della citata legge numero 65/2014 il cui rispetto concorre a qualificare il paesaggio e gli insediamenti di valore storico ed artistico in continuità ambientale con le aree rurali di centri urbani cfr.. legge cit.; e l'articolo che consente la

trasformazione del territorio non edificato solo a fini insediativi infrastrutturali e nell'ambito del territorio urbanizzato.

Bisogna anche dire per che l'area in questione, per la sua estensione, il suo stato di conservazione e la sua destinazione originaria e tradizionale, rispetto al centro abitato, in senso lato, è consentita l'attribuzione della qualifica di invariante *strutturale* del paesaggio urbano (cfr. verbale della conferenza dei servizi pagina 5), per ***la quale la destinazione a servizi quale quello del centro sportivo nell'ambito di un'attività imprenditoriale, appare manifestamente insostenibile. A tal proposito è sufficiente considerare che il piano attuativo dell'intervento edilizio in questione (articolo 6) consente diritti edificatori SUL per mq 22.000. (Articolo 44 NTA di cui 20.000 di nuova edificazione). Sono anche ammesse destinazioni commerciali*** (articolo 16) delle NTA.

In conclusione sul punto sono dunque giustificate le perplessità esposte nella relazione citata, sub 8)

Né possono considera si sufficienti taluni aspetti della motivazione dell'intera operazione (pagine cinque seguenti della relazione illustrativa del piano attuativo) che si riferiscono *al "degrado locale del paesaggio "* (condizione non avvertita da alcuno) *"scelte di pianificazione attuativa "* ancora pagina cinque citata della relazione citata (per la verità non particolarmente caratterizzanti citata da della superficie coperta alle

costruzioni, (riqualificazione dell'area sotto il profilo *percettivo?* “*sempre pagina cinque*) e come se il paesaggio caratterizzato dalla copertura con costruzioni di oltre 22.000 m<sup>2</sup> fosse più gradevole di quello precedente caratterizzato dalla *si superficie di aree agricole-campestri*). Dunque non esistono seri motivi ambientali e paesaggistici che possano essere spesi per giustificare un intervento edilizio di questa intensità, di queste proporzioni, di questa natura e di questi effetti.

#### **Quarto motivo**

**violazione del decreto del consiglio regionale numero 37 del 27 marzo 2015-errata conduzione della conferenza dei servizi ai sensi dell'articolo 23 della disciplina del PIT-violazione dei principi che regolano la costituzione, realizzazione, organizzazione, il funzionamento degli organi collegiali della pubblica amministrazione nel rispetto di regole dirette a garantirne l'indipendenza e l'imparzialità.**

Occorre precisare che il momento centrale del procedimento di approvazione della variante è stato costituito dalla conferenza dei servizi che si è svolta presso la direzione urbanistica e politiche abitative della Regione Toscana nelle date 20 luglio 2020 e segg.,

seguita da provvedimento di VAS dal 20 luglio 2020 e dal rapporto istruttorio. Tuttavia i ricorrenti osservano che la valutazione le indagini svolte in quella sede hanno evitato di affrontare in proprio la questione costituita da consumi irreversibili (più propriamente, sperperi del territorio: cfr. verbale conferenza dei servizi, pagine 1-11 e 18) a detrimento del patrimonio territoriale (pagina 18 del verbale della conferenza dei servizi). E nemmeno si può prescindere da altro tipo di valutazioni e giudizi relativi alle prassi ed ai comportamenti dell'organo collegiale al quale era affidato il giudizio sul piano operativo del quale si tratta, con particolare riferimento a comportamenti diretti a garantire l'indipendenza e l'imparzialità degli organi competenti.

Pertanto, nella seconda seduta del 30 settembre 2020 è ammesso inizialmente la presenza del progettista ma correttamente lo si invita ad assentarsi durante la prosecuzione di questa; lo stesso non si può certamente dire, per esempio, se nell'incontro del 24 luglio 2020 abbiano partecipato i rappresentanti della committenza ed i progettisti. Tanto si dice non soltanto a beneficio della imparzialità della partecipazione della discussione dei partecipanti all'incontro, anche per ovvi motivi di riservatezza relativa ai lavori della conferenza dei servizi, la quale non solo deve essere assolutamente imparziale rispetto alle opinioni dei diversi partecipanti, ma tale deve anche apparire (*come la*

*moglie di Cesare*), e ciò in quanto la conoscenza delle idee e motivazioni degli altri partecipanti può pregiudicare una corretta formazione della volontà dell'organo collegiale (verbale della conferenza dei servizi, pagina 18).

Vi sarebbe anche da dire della funzione, sul piano decisionale, dei c.d. *tavoli o tavoli tecnici* ai quali nessuno dei partecipanti alla conferenza non può legittimamente conferire deleghe a deliberare o anche soltanto a valutare i dati dell'istruttoria e in ultimo e quanto alle c.d. "compensazioni" in quanto il corretto modo di gestione di tali scelte (verbale, pagina 15) e di interventi che dovrebbero riparare a eventuali pregiudizi ambientali di altre opere e scelte urbanistiche, in quanto il corretto modo di gestione di tali scelte viste nell'escludere, in via primaria (in alternativa), scelte pregiudizievoli per i valori ambientali e prima di tutto il patrimonio territoriale, e non di ripararvi tardivamente non sempre opportunamente ponendo in essere comportamenti e scelte meno dannosi di quelle proposte in via primaria (cioè la scelta del male minore dunque). Dunque di opere compensative si può parlare quando si realizza una autostrada o opere di simile entità.

oooooooooooo

**P.Q.M.**

*Si conclude perché il signor Capo dello Stato voglia accogliere il presente ricorso e disporre l'annullamento dei provvedimenti impugnati con ogni ulteriore eventuale provvedimento consequenziale; previa sospensione cautelare dell'esecutorietà dei provvedimenti impugnati in considerazione del danno grave e irreparabile conseguente **all'impegno irreversibile di ben 23 ettari** di terreno agricolo per destinarli ad un impianto di natura esclusivamente privata, ed in parte anche di natura imprenditoriale; provvedendo altresì preliminarmente sull'istanza cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati, perché la realizzazione del centro sportivo è già cominciata in questi giorni ed i lavori progrediscono con celerità determinando irreversibilità delle trasformazioni dell'ambiente.*

*SI DEPOSITA:* Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Bagno Ripoli (Firenze) n. 101 del 26 ottobre 2020

Firenze, 26 febbraio 2021